

REP. N. 14531

SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO L'IMMOBILE DI VIA DE GASPERI, 28
NAPOLI LOTTO 4 - CIG 6660359E1B.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di luglio, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me, Dott. Mauro Ferrara, Direttore Generale della Segreteria della Giunta regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante, autorizzato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania a norma dell'art 16 del R.D. del 18 novembre 1923 n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827, in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 7 del 12.1.2015, del DPGRC n. 459 del 3.12.2013 e del DPGRC n. 182 del 2.10.2015, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell' art 6 bis, della L. 241 1990 e art 6, co 2, DPR n 62/2013 prot. n. 430347 del 4/7/2018 conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale si sono costituiti:

1) la Regione Campania, C.F. 80011990639, di seguito denominata Regione, nella persona del Direttore Generale della Direzione Generale per le Risorse Strumentali (di seguito denominata Direzione Generale), Avv. Silvio Uccello, nata a _____ domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione, in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81, autorizzato alla

stipula del presente contratto in virtù del combinato disposto della deliberazione di conferimento di incarico della Giunta Regionale n. 725 del 21.11.2017 e del DPGR n. 291 del 27.11.2017. Il costituito Dirigente ha, altresì, reso idonea dichiarazione prot. n. 004982 del 28.05.2018 ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e art. 6, comma 2, D.P.R. n. 62/2013, conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale;

2) L'A.T.I. CO.GE.SER. ITALIA / I.S.A.G. (in seguito denominata Società) c.f. e p.iva [redacted] nella persona del sig. Vincenzo Terrano, nato a [redacted] nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante della Società CO.GE.SER. ITALIA, Capogruppo dell'A.T.I. CO.GE.SER. ITALIA / I.S.A.G, costituita con atto rep. 138249 del 23 Maggio 2018, domiciliato per la carica presso la sede sociale in Napoli, alla via G. Porzio is. E/4 int. 513.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità delle visure camerali delle società costituenti l'A.T.I. tramite il sistema telematico Telemaco, da cui risulta che le Società sono iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Napoli nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese dal 14/10/1999, codice fiscale e partita iva ([redacted] e R.E.A. n° [redacted] documento n. [redacted] (per la CO.GE.SER. ITALIA) e dal 22/02/1979 codice fiscale e partita iva [redacted] 1 e R.E.A. n° [redacted] documento n. [redacted] (per la I.S.A.G.).

Verificato che, per la Società, la Direzione Generale ha richiesto l'informazione antimafia ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e

acquisita al protocollo Banca Dati Nazionale Antimafia per la Società CO.GE.SER Soc. Coop. prot. n. 0191379 del 10/10/2017 e per la Società I.S.A.G. sas prot n. 0191373 del 10/01/2017.

Verificato altresì che sono decorsi i termini di rilascio dell'informativa antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. e che pertanto il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto *ipso iure* ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D. lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii.

Verificata dalla Direzione Generale la regolarità dei Documenti Unici di regolarità contributiva rilasciati con prot. n. INAIL 11939506 dell'1/6/2018, con scadenza 29/9/2018 (per la CO.GE.SER:) e prot. n. INPS 10980279 del 06.06.2018, con scadenza 05.10.2018 (per la I.S.A.G.), dai quali risulta che la Società è in regola nei confronti di INPS, INAIL e Casse Edili.

Verificato che la Direzione Generale ha trasmesso, il Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza redatto ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss.mm.ii. e che viene allegato al presente contratto.

Dopo tali verifiche, detti componenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono che:

- con Decreto Dirigenziale n. 71 del 9/6/2016, è stata indetta la procedura Aperta (proc. N. 2080/A/16) per l'affidamento triennale del servizio di pulizia presso vari immobili di proprietà regionale adibiti a sede di uffici regionali, suddivisa in 5 lotti, da espletarsi ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con il criterio di aggiudicazione del offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 95, punto 2, lett. b), del citato D. Lgs.;
- il canone triennale a base d'asta, per il Lotto 5, è pari a Euro 737.445,13 (settecentotrentasettemilaquattrocentoquarantacinque/13), Euro 500,00

(cinquecento/00) per oneri della sicurezza, oltre IVA;

- le somme occorrenti per far fronte agli oneri economici derivanti dal presente contratto graveranno sul capitolo di spesa n. 154 della UOD 03 Gestione beni, Cassa Economale, Supporto Sedi, di seguito denominata Uod 03, della Direzione generale per le Risorse strumentali;

- a seguito dell'espletamento della procedura relativa alla gara di cui al presente contratto, si è preso atto del verbale della Commissione di Gara ed è stata aggiudicata definitivamente alla Società, con Decreto n. 188 del 05.10.2017 dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, il servizio di cui al presente contratto con un'offerta di € 531.460,49 (cinquecentotrentunomilaquattrocentosessanta/49), oltre IVA, con un ribasso percentuale pari al 28,00 %;

- a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del d. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con nota prot. n. 0804602 del 06.12.2017, l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti ha comunicato alla Direzione Generale che non sono emersi elementi ostativi e che pertanto l'aggiudicazione è divenuta efficace;

- l'Ufficio Speciale Avvocatura ha espresso parere di propria competenza reso con nota prot. n. 41282 del 19.1.2018 sullo schema del presente contratto, e le osservazioni ivi contenute sono state recepite dalla Direzione Generale;

- con Decreto n. 188 del 10.4.2018 della Direzione Generale, è stato approvato lo schema del presente contratto.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Art.1- Premesse

I costituiti contraenti approvano e confermano sotto la loro responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, in uno alla documentazione ivi elencata. La richiamata documentazione, conosciuta dai contraenti, è conservata presso la Direzione Generale Risorse Strumentali avente sede in Napoli in via Pietro Metastasio, 25/29, nonché presso l'Ufficio Speciale Centrale Acquisti, procedure di finanziamento dei progetti relativi ad infrastrutture, progettazione, alla via Metastasio n. 25/29, Napoli.

Per richiesta espressa, le parti contraenti vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata, ad eccezione del DUVRI.

Art. 2 – Consenso e oggetto

In esecuzione dei Decreti Dirigenziali n. 71 del 9/6/2016, n.188 del 05/10/2017, citati in premessa, la Regione affida alla Società, che accetta, il servizio di pulizia dei locali dell'immobile di via De Gasperi, 28 Napoli, rientranti nel Lotto 4 della procedura di gara 2080/A/16 ed elencati nel Capitolato Speciale d'Appalto, adibito a sede di uffici della Giunta Regionale della Campania.

Art. 3 - Valore del contratto – Prezzo dell'affidamento

Il valore triennale del presente contratto è pari ad € 531.460,49 (cinquecentotrentunomilaquattrocentosessanta/49), oltre IVA.

Art. 4 - Regolare esecuzione e caratteristiche degli interventi

La Società si obbliga ad eseguire la pulizia dei locali così come specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto, che debitamente sottoscritto in ogni sua pagina e conosciuto dalle parti, forma parte integrante e sostanziale del presente contratto.

I lavori di pulizia devono essere eseguiti con perizia, diligenza ed a regola d'arte, al fine di assicurare una perfetta igiene di tutti gli ambienti oggetto dell'appalto di cui al presente contratto.

Le operazioni di pulizia, riportate nel presente contratto, possono così suddividersi:

1) pulizia ordinaria: interventi di carattere continuativo e ripetitivo da fornire secondo le frequenze e le tipologie stabilite nel capitolato d'appalto. Gli interventi di carattere ordinario dovranno essere svolti nei giorni feriali dal lunedì al venerdì compresi;

2) interventi occasionali: interventi a carattere non continuativo meglio specificati all'art. 5 del Capitolato Speciale di Appalto; rientrano in questa categoria le seguenti operazioni per le quali la Società dovrà mettere a disposizione propri addetti:

a) Interventi straordinari di pulizia che si rendessero necessari a causa del verificarsi di particolari eventi non riconducibili alle normali attività, quali pulizia a fondo di zone interessate da interventi di manutenzione di opere edili o impiantistiche, pulizia a fondo di edifici di nuova acquisizione o di imminente cessione, pulizia generale in sale di riunione, da effettuarsi prima e dopo la riunione;

b) Pronto intervento inteso come prestazioni aggiuntive urgenti per il decoro dei locali (ripasso servizi igienici e pulizia pavimenti per eventi accidentali);

c) Interventi vari intesi quali operazioni di piccola entità di facchinaggio e movimentazione;

d) Minuta manutenzione dei locali, arredi e attrezzature;

3) Pulizia straordinaria: interventi imprevedibili a carattere non continuativo da eseguirsi in occasioni particolari così come meglio specificato all'art. 4 del presente contratto.

Art. 5 - Prestazioni straordinarie e continuità del servizio.

Rientrano in questa categoria le operazioni di pulizia che si rendessero necessarie a causa del verificarsi di eventi straordinari e comunque non riconducibili alla normale attività.

Resta inteso che non rientrano in questa categoria di lavori gli interventi conseguenti a trascuratezza o inadempienza della Società.

L'attivazione di tali interventi avviene su specifica ordinazione scritta della Direzione Generale per le Risorse Strumentali U.O.D. 03 Gestione beni Cassa Economale Supporto Sedi, indicante i locali da pulire, gli orari e il periodo di svolgimento del servizio ed eventualmente altre modalità e prescrizioni organizzative del caso.

L'ordinazione verrà effettuata di norma con preavviso massimo di 5 giorni consecutivi di calendario, rispetto alla data di inizio del servizio, salvo i casi di motivata somma urgenza a cui la Società dovrà dare immediata esecuzione.

A prestazione eseguita, la Società dovrà presentare alla U.O.D 03 una relazione indicante la data di esecuzione e l'attività svolta firmata da chi rappresenta la Società e controfirmata dal richiedente il servizio a prova della avvenuta regolare esecuzione dei lavori.

Gli interventi straordinari saranno contabilizzati ad ore e retribuiti secondo i costi orari offerti in sede di gara, maggiorati del 25%; si provvederà al pagamento delle prestazioni straordinarie entro 30 gg. dalla presentazione della relativa fattura, corredata dalla documentazione attestante il versamento dei

contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti.

Tali prestazioni saranno concordate con la U.O.D. 03 e la relativa spesa annuale di norma non potrà superare il 3% dell'importo contrattuale annuo.

La Società si obbliga a provvedere al servizio di cui al presente contratto senza interruzione per qualsiasi circostanza. Esso dovrà essere garantito con completezza ed efficacia anche in caso di sciopero o agitazione sindacale del personale. In nessun caso la Società potrà, quindi, sospendere o interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali. Ove mai si dovesse verificare un'interruzione del servizio, la Regione provvederà ad applicare una decurtazione del corrispettivo mensile pari ad un ventiduesimo dello stesso per ogni giorno di mancata effettuazione del servizio, fatto salvo il maggior danno, qualora la Regione fosse costretta a provvedere direttamente al servizio.

In caso di sciopero delle proprie maestranze, la Società deve assicurare il servizio di pulizia ordinaria con altro personale, previa comunicazione scritta alla U.O.D 03 indicando, contestualmente, le generalità degli addetti.

Art. 6 - Monte-ore minimo mano d'opera

Per una corretta esecuzione di tutte le prestazioni ordinarie descritte nei precedenti articoli, la Società dovrà assicurare il monte-ore minimo mensile di 1.110 ore al mese.

Art. 7- Fornitura del materiale di pulizia

Sono ad esclusivo carico della Società i detersivi, i detergenti, i disinfettanti, la segatura, le scope, gli strofinacci, gli attrezzi vari e le attrezzature comprese le scale e quant'altro occorrente per l'esecuzione, a regola d'arte, dei lavori, ivi

compresi i prodotti occorrenti per la derattizzazione, disinfestazione, disinfezione ed igienizzazione. Inoltre è a carico della Società il ricambio dei sacchetti in plastica da posizionare nei cestini per la raccolta dei rifiuti, sia per le aree esterne che per quelle interne.

Art. 8 - Fornitura del materiale di consumo e arredo bagni

La Società dovrà provvedere, per la corretta esecuzione del servizio, oltre alla pulizia ed alla disinfezione giornaliera dei servizi igienici e di tutti i contenitori dei rifiuti, anche alla fornitura, manutenzione ed eventuale sostituzione, in caso di rottura, di quanto necessario in ogni servizio suddetto e specificatamente: distributori di carta igienica, di sapone liquido, dispositivi di disinfezione ed asciugamani elettrici. E' compreso nella fornitura il rabbocco quotidiano del sapone antibatterico per mani e della carta igienica.

I dispositivi di disinfezione saranno installati al di sopra dei vasi e degli orinatoi. Essi dovranno rilasciare, automaticamente ed in quantità adeguata, liquido igienizzante/disinfettante durante l'azionamento dell'acqua di scarico.

Art. 9 - Personale addetto ed attrezzature

E' fatto obbligo alla Società, a norma dell'art. 4 del C.C.N.L., l'assunzione dei lavoratori occupati nei lavori oggetto dell'appalto, siano essi lavoratori dipendenti o soci di cooperative.

Il personale, idoneo e numericamente adeguato all'esecuzione dei lavori, deve essere dipendente o socio cooperatore esclusivamente della Società; le attrezzature, i materiali, gli apparecchi e le macchine, necessarie all'esecuzione dei lavori, devono essere di proprietà della Società e devono essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti.

Il personale suddetto è alle dirette dipendenze della Società e, pertanto, nessun

vincolo o rapporto potrà sorgere nei confronti della Regione. Ai dipendenti della Società è fatto divieto di aprire cassetti o armadi, maneggiare carte o altri documenti eventualmente o eccezionalmente lasciati sui tavoli, scrivanie o comodini. Il personale della Società dovrà consegnare al proprio superiore ogni oggetto, che risulti smarrito, rinvenuto nell'espletamento del servizio. Al termine del servizio il suddetto personale lascerà immediatamente i locali ed il responsabile della Società accerterà che la pulizia sia stata svolta come da capitolato.

Art. 10 - Esecuzione del servizio

E' fatto obbligo alla Società di comunicare, entro dieci giorni dall'inizio del servizio, l'elenco nominativo del personale addetto al servizio con l'indicazione delle esatte generalità, della qualifica professionale e della posizione previdenziale e codici fiscali di ciascun operatore. In particolare, andranno precisati i nominativi delle persone che effettueranno l'attività di presidio.

Ogni variazione del personale, comprese eventuali sostituzioni temporanee, dovrà essere, obbligatoriamente, comunicata alla Regione prima che il personale non compreso nell'elenco già consegnato, sia avviato all'espletamento del servizio.

Il personale impiegato nel servizio dovrà attestare quotidianamente la presenza mediante sottoscrizione, all'inizio ed al termine del lavoro, in apposito registro che la Società dovrà mettere a disposizione della Regione sin dall'attivazione del servizio ed inoltre dovrà strisciare sui marcatempo della Regione con appositi badge forniti dalla Regione.

Detto personale deve presentarsi in servizio in divisa da lavoro. Ogni

operatore deve portare sulla divisa il cartellino di riconoscimento, contenente informazioni relative alla Società di appartenenza, il proprio nominativo e numero di matricola, corredato di fotografia del dipendente formato tessera.

E' facoltà della Regione ricusare il personale che abbia tenuto contegno scorretto o cattivo comportamento. E' fatto obbligo alla Società di depositare in apposito locale, messo a disposizione dalla Regione, tutto il parco automezzi, macchine, impianti, attrezzature, apparecchi, prodotti chimici, detersivi e detergenti sotto la propria responsabilità.

E' fatto obbligo, altresì, alla Società, per tutta la durata delle operazioni di pulizia, tenere sul posto un proprio responsabile che sia immediatamente reperibile, al quale verranno avanzate eventuali segnalazioni di disservizi o reclami.

Art.11 – Reporting

Nel corso dell'appalto è fatto obbligo, altresì, alla Società di trasmettere, a mezzo fax o e-mail, un reporting giornaliero che specifica il personale in servizio, il loro orario di lavoro, i luoghi agli stessi assegnati e tutte le attività connesse al servizio, ivi comprese le eventuali sostituzioni per malattie, ferie e permessi e la fornitura dei materiali e dei prodotti di consumo nei servizi igienici.

Art.12- Vigilanza

I lavori saranno eseguiti sotto indicazioni della U.O.D 03. Esso potrà impartire alla Società ordini di servizio e chiedere, inoltre, alla stessa l'allontanamento di coloro che, per cattivo contegno, incapacità od inidoneità, non compissero il loro dovere.

Sarà cura della D.G per le Risorse Strumentali U.O.D.03 effettuare controlli

periodici al fine di verificare l'osservanza da parte della Società di tutte le prescrizioni del presente contratto, ivi compreso il rispetto del monte-ore mensile.

All'uopo la Regione disporrà i controlli igienico sanitari di propria competenza e in ogni caso, trimestralmente effettuerà controlli sulla qualità del servizio utilizzando, a suo insindacabile giudizio, i criteri contenuti nella "Norma Europea prEN UNI 13549, versione vigente".

Il Responsabile della struttura, destinatario delle prestazioni, a cui sarà trasmessa copia del presente contratto, provvederà a comunicare eventuali disservizi alla U.O.D.03 per l'applicazione delle conseguenziali penali previste dal successivo art. 12.

Ai fini della liquidazione dei corrispettivi mensili dovuti alla Società, si provvederà tacitamente, qualora non saranno pervenute comunicazioni di disservizio.

Funzionari della U.O.D 03, all'uopo incaricati, provvederanno:

- 1) all'inizio dell'appalto, in contraddittorio con il rappresentante della Società alla ricognizione dei locali per i quali dovrà essere espletato il servizio di pulizia, redigendo apposito verbale;
- 2) alla fine dell'appalto, in contraddittorio con il rappresentante della Società alla verifica dello stato dei singoli locali oggetto del servizio di pulizia, redigendo apposito verbale.

Le persone impiegate nel servizio oggetto dell'appalto di cui al presente contratto, nei casi di malattie, ferie, permessi, infortuni, etc. dovranno essere adeguatamente sostituite. Le stesse dovranno, altresì, firmare, all'inizio e al termine del lavoro, apposito registro della Società che la stessa si impegna a

mettere a disposizione dei predetti funzionari sin dall'inizio dell'appalto.

La Regione potrà procedere, in ogni momento, tramite gli uffici competenti od organi all'uopo incaricati, a tutte le verifiche o controlli che riterrà opportuno effettuare.

Art. 13 - Obblighi derivanti dal Protocollo di legalità

Le parti sono tenute al rispetto delle norme contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto, in data 1.8.2007, tra la Regione e la Prefettura di Napoli, di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1601 del 7.09.2007 (BURC n. 54 del 15.10.2007).

Art. 14 - Tracciabilità dei flussi finanziari

La Società si obbliga al rispetto di quanto previsto, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti al presente contratto, la Società prende atto del seguente CIG 6660359E1B.

La Società ha comunicato, con nota assunta al protocollo regionale prot n. 0331878 del 24.5.2018, gli estremi identificativi del conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, ai pagamenti derivanti dall'esecuzione delle prestazioni del presente contratto ed i nominativi delle persone delegate ad operare su di esso.

La Società si obbliga a informare tempestivamente la Regione in caso di modifiche del conto corrente dedicato ovvero delle persone delegate ad operare su di esso.

L'esecuzione, anche di una sola transazione, senza avvalersi del sistema di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. costituisce causa di risoluzione contrattuale nonché di risarcimento di ogni danno e spese alla

Regione.

Art. 15 - Inadempienze e Penali

La Società ha l'obbligo di organizzare una struttura tale da garantire che ogni intervento programmato o richiesto venga effettuato secondo i tempi e le modalità previste nel presente contratto.

La Regione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora la Regione rilevi che, per qualsiasi motivo, il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto dal presente contratto, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite al Responsabile del Servizio della Società, perché provveda a sanare immediatamente la situazione.

Trascorse 48 ore dalla segnalazione e perdurando l'inadempienza, la Regione applicherà, a suo insindacabile giudizio, una penale variabile dall'1% (un per cento) al 3% (tre per cento) del canone mensile.

Nella determinazione dell'importo della penale si terrà conto della gravità dell'infrazione, del grado di deficienze accertato nello svolgimento del servizio e del ripetersi delle infrazioni nel periodo contrattuale.

Dopo la terza penale, è facoltà della Regione risolvere il contratto.

Le prestazioni non eseguite non saranno comunque compensate dalla Regione, che provvederà a detrarre il relativo importo dal corrispettivo dovuto.

In ogni caso, la Regione si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, addebitando alla Società le relative spese.

Qualora si verificassero gli inadempimenti previsti dall'art. 12 del capitolato speciale d'appalto, troveranno applicazione le penali così come riportato al

succitato art.12 del capitolato speciale di appalto. E' facoltà della Regione risolvere il contratto, con ogni conseguenza di legge nell'eventualità che la Società dovesse sospendere arbitrariamente i lavori oggetto del presente contratto, per un periodo continuativo della durata di tre giorni.

Nel rispetto di quanto disposto dal Protocollo di legalità:

- a) qualora nei confronti della Società siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, oltre alla risoluzione del vincolo contrattuale, a carico della Società sarà applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno- salvo comunque il maggior danno- nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; tale importo potrà essere detratto automaticamente dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
- b) qualora la Società contravvenga, senza giustificato motivo, alla disposizione riguardante il "conto dedicato", di cui all'articolo 12, comma 2 punto I del presente contratto, ed in particolare non effettui attraverso tale conto le movimentazioni finanziarie descritte nella predetta norma, sarà applicata una penale nella misura del 10% dell'importo di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, mediante detrazione automatica dell'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;
- c) Qualora la Società non si avvalga, per ogni movimentazione finanziaria, degli intermediari di cui al decreto legge 143/1991, è prevista, oltre alla risoluzione immediata ed automatica del vincolo contrattuale, l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni – salvo

comunque il maggior danno – nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite

Art.16- Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatta osservanza delle obbligazioni relative all'appalto, la Società ha presentato cauzione mediante polizza fidejussoria n. 1253483 emessa dalla ELBA ASSICURAZIONI, codice subagenzia 122, in data 15/05/2018 per l'importo di Euro 76.531,00 (settantaseimilacinquecentotrentuno/00).

La Regione darà adesione allo svincolo soltanto quando saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati tra la Regione e la Società i rapporti di qualsiasi specie derivanti dall'appalto di cui al presente contratto e non risulteranno danni imputabili alla Società, ai suoi dipendenti oppure a terzi per cui la Società debba rispondere e, comunque, non oltre sei mesi successivi alla data di scadenza dell'appalto di cui al presente contratto.

Art. 17- Danni

Nel caso si verificassero ammanchi di materiali o danni agli impianti (es. impianti elettrici, igienico-sanitari, etc.) e si accertasse la responsabilità del personale della Società, questa risponderà direttamente nella misura del danno subito dalla Regione.

Qualsiasi danno, arrecato durante l'esecuzione dei lavori, al personale dipendente, al pubblico od agli arredi, dovrà essere risarcito direttamente dalla Società, che esonera la Regione da qualsiasi responsabilità civile e penale al riguardo.

Il valore dei danni causati alle cose verrà determinato dalla Regione in

contraddittorio con il rappresentante della Società.

Art. 18 - Clausola di Manleva

La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione da ogni responsabilità e dai danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto della Regione che di terzi, derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche di sicurezza vigenti ovvero di omissioni /negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Art. 19- Polizza e responsabilità civile

Per eventuali danni derivanti dall'esecuzione del servizio di pulizia, arrecati a persone, suppellettili e cose, la Società ha stipulato Polizza R.C.T. con la compagnia UnipolSai Assicurazioni numero 1/53053/61/125342676 codice subagenzia 83.

Art. 20- Divieti

E' vietato il subappalto. È vietato alla Società di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte il contratto ad altra impresa, cedere tutta o parte dell'azienda.

Nel caso di contravvenzione del divieto, la cessione si intenderà nulla e non avrà alcuno effetto nei rapporti con la Regione, salvo per la stessa la facoltà di ritenere senz'altro risolto il contratto medesimo con il diritto alla rifusione di ogni eventuale danno.

È, inoltre, esclusa la cedibilità dei crediti ai sensi di quanto previsto dall'art. 1260, comma 2 c.c.

Art. 21 - Estensione o diminuzione delle superfici

Qualora nel corso dell'appalto venisse rilevata, in contraddittorio tra le parti, una variazione in diminuzione o in aumento delle superfici appaltate, il canone mensile verrà proporzionalmente diminuito od aumentato sulla base del

criterio usato per la determinazione del canone a base di gara per il calcolo della spesa per la pulizia delle superfici orizzontali e/o verticali al netto del ribasso d'asta.

Art. 22 - Durata - recesso - risoluzione

Il servizio in oggetto avrà la durata di anni tre a far data dall'1/01/2018, data di affidamento delle prestazioni, avvenuto con nota prot. n. 816494 del 12/12/2017, nelle more della stipula del contratto. Non è previsto variazione di prezzo bensì il consolidamento del canone per tutta la durata dell'appalto senza possibilità di revisione, quindi a prezzo "CHIUSO".

E' facoltà della Regione risolvere, in tutto o in parte, il contratto nei casi di trasferimento o soppressione di uffici.

Nel caso di recesso parziale, il corrispettivo mensile sarà ridotto in proporzione alle superfici dei locali oggetto del presente capitolato.

La Regione si riserva, comunque, la facoltà di ordinare lavori di pulizia in aumento o in diminuzione fino alla concorrenza del quinto del prezzo dell'appalto (art. 11 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440).

Gli ordini relativi dovranno essere dati per iscritto dalla Regione, anche mediante pec, email o fax, per le opportune annotazioni contabili con obbligo della Società di eseguirli senza sollevare alcuna eccezione.

La Regione può, inoltre, risolvere il contratto:

a) ove, in seguito alle verifiche antimafia disposte nel corso dello svolgimento contrattuale, ai sensi del "Protocollo di legalità in materia di appalti", siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara;

b) in caso di grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, come specificato all'articolo 12 del presente contratto, in applicazione del citato Protocollo di legalità.

E' facoltà della Regione recedere dal contratto, ex artt.1373 e 1671c.c., in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta alla Società mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, nei seguenti casi: a.1) giusta causa; a.2) mutamenti di carattere organizzativo tali da modificare le esigenze della Regione in relazione alla tipologia della fornitura /servizio.

A titolo meramente esemplificativo, per giusta causa si fa riferimento alle fattispecie in cui: b.1) contro la Società venga depositato un ricorso, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento od il concordato con i creditori, oppure venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Società; b.2) la Società perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento dell'appalto; b.3) taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico della Società sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la P.A., l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, oppure è assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia; b.4) ogni altra fattispecie che determini il venir meno del rapporto fiduciario sottostante il presente contratto.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società deve cessare da tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno alla Regione.

La Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando a qualunque pretesa risarcitoria e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo.

E' altresì facoltà della Regione recedere dal contratto qualora, all'esito di eventuale procedura di gara espletata dalla CONSIP per il medesimo oggetto del presente contratto ed a fronte di parametri prezzo-qualità più bassi, dovesse emergere la convenienza dell'adesione alla relativa Convenzione.

Art. 23 - Obblighi della Società nei confronti del personale addetto al servizio
come previsto per legge

La Società dovrà provvedere alla redazione di un piano di lavoro che tenga conto dei rischi associati all'ambiente in cui dovrà essere espletato il servizio di pulizia, concordando le modalità di esecuzione del piano con la Regione, il tutto nel rispetto di quanto espressamente previsto dal D. Lgs. 626 del 1994 e ss.mm.ii.

La Società deve regolarmente soddisfare gli obblighi relativi alle assicurazioni sociali (INPS, INAIL) per quanto concerne i propri dipendenti, fornendone dimostrazione alla Regione ai sensi dell'art. 5 della Legge 25.01.1994.

La Società deve altresì fornire alla Regione l'elenco nominativo, con relative qualifiche, del personale addetto alle pulizie. Deve esibire, altresì, i relativi libretti sanitari nonché la documentazione relativa all'adempimento degli obblighi assicurativi.

La Società si obbliga a trasmettere, ogni mese, alla D.G. per le Risorse

Strumentali U.O.D.03 copia dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi (DM 10 e F24), copia di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, nonché copia delle buste-paga dei propri dipendenti impegnati nel servizio di pulizia oggetto dell'appalto di cui al presente contratto.

E' fatto obbligo, altresì, alla Società di comunicare ogni eventuale variazione intervenuta negli Organi Societari, ivi comprese quelle relative agli eventuali fornitori.

La Regione ha facoltà di acquisire, altresì, dalla Società, copia dei modelli 770 relativi agli ultimi tre anni.

La Società si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in generale, da ogni contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La Società si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, la Società venisse denunciata dal competente Ispettorato Regionale del Lavoro per inadempienza ai relativi obblighi, la Regione darà corso alla prosecuzione dei pagamenti previsti dal contratto ed al rimborso della cauzione soltanto dietro autorizzazione

dell'Ispettorato stesso e la Società non potrà avanzare alcuna eccezione o pretesa di somme a qualsiasi titolo, per il ritardato pagamento o rimborso.

Art. 24 - Pagamento

Nel caso non siano pervenute comunicazioni di disservizi, ai sensi delle vigenti leggi in materia di contabilità, si provvederà al pagamento delle prestazioni entro 30 gg. dalla presentazione della relativa fattura mensile, corredata dalla documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali degli addetti.

Nel caso di applicazione di penali, la Società dovrà emettere fattura per un importo corrispondente al canone mensile di aggiudicazione detratto dell'importo delle penali relative al mese di riferimento.

Art. 25 - Regolarità di espletamento

La Società dovrà garantire la regolarità di espletamento del servizio di pulizia sin dalla data di affidamento provvisorio, sollevando la Regione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali controversie che dovessero insorgere tra le maestranze della ditta uscente e di quella subentrante.

I lavori di pulizia dovranno essere eseguiti dopo l'orario ordinario di servizio del personale regionale. In particolare, nel caso di ambienti ed uffici utilizzati oltre l'orario ordinario previsto per il personale regionale, il servizio dovrà essere effettuato nella mattinata successiva e, comunque, entro e non oltre l'orario di apertura degli uffici. Comunque, il servizio di pulizia non dovrà in alcun modo essere di intralcio al regolare svolgimento delle attività di istituto e, nei casi particolari, potrà di volta in volta essere concordato con il Responsabile dell'ufficio destinatario delle prestazioni.

Art .26 - Foro competente

Per qualsiasi controversia, che possa eventualmente insorgere relativamente all'appalto in questione, il foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria ove la Regione ha la sede legale.

Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 2 c.p.c., ed è espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice.

Art.27 - Disciplina in materia di protezione dei dati

Il trattamento dei dati forniti dalla Società è disciplinato dal D. Lgs. 196/2003; si informa pertanto, di quanto segue:

- il trattamento dei dati personali è finalizzato a dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali;
- la raccolta dei dati è indispensabile per adempiere agli obblighi legali, fiscali e contabili;
- i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D. Lgs. 196/2003 e dalle modalità previste;
- in relazione al trattamento dei dati che la riguardano, la Società ha il diritto di ottenere quanto previsto dall'art. 7 del decreto in parola.

Art. 28 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si fa rinvio al capitolato speciale e al disciplinare di gara allegati al decreto dirigenziale n. 71 del 9/6/2016 che la Società dichiara di conoscere ed approvare “in toto” e che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 29 - Codice del comportamento.

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Art. 30 - Imposte e spese

Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.), che sarà a carico della Regione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica, ad eccezione dell'allegato per il quale l'imposta di bollo viene regolarizzata attraverso l'apposizione dei contrassegni telematici apposti sulla copia analogica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto il mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da venticinque pagine, di cui ventiquattro pagine per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante, attesto che i certificati firma utilizzati dalle

parti sono validi e conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, lett. f), del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 c.d. Codice dell'amministrazione digitale.

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).

OK

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA Via S. Lucia, 81 (NA)	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.) Direzione Generale per le Risorse Strumentali	Ediz. 1 Rev. 0
---	--	----------------

**IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO REDATTO AI SENSI DEL DECRETO
LEGISLATIVO N° 81/08 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI ED IN
PARTICOLARE AI SENSI DELLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 123
ESSO ILLUSTRRA IL COMPLESSO DELLE OPERAZIONI CONCERNENTI LA VALUTAZIONE E
LE MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE I RISCHI DA INTERFERENZE IN PRESENZA DI
IMPRESE ESTERNE E/O LAVORATORI AUTONOMI CHE OPERANO ALL'INTERNO
DELL'UNITA' PRODUTTIVA A TEMPO DETERMINATO**

Committente:

*"Direzione Generale per le Risorse Strumentali"
U.O.D. 05*

Oggetto dell'appalto:

*PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PULIZIA PRESSO ALCUNE SEDI DELLA
GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA UBICATE NELLA CITTA' DI NAPOLI*

Ubicazione dell'intervento:

*Torre A3 e Torre C5 - C.D.N. -
Torre A6 - C.D.N. -
Via Santa Lucia, 81
Via De Gasperi, 28
Via Santa Teresa Degli Scalzi, 142*



INDICE

PREMESSA.	Pag. 2
PARTE I: SEZIONE DESCRITTIVA	
1.1. Definizioni	pag. 5
1.2. Dati Identificativi	pag. 7
1.2.1. Anagrafica e dati generali del Committente e dei Datori di Lavoro presso i quali dovrà essere svolto l'appalto	pag. 7
1.2.2 . Anagrafica e dati generali dell'Appaltatore	pag. 7
1.3 .Oggetto dell'appalto	pag. 9
1.4. Obblighi del Committente	pag. 12
1.5. Obblighi generali dell'Appaltatore	pag. 13
1.6. Diritto di interruzione del servizio	pag. 16
PARTE I I: SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO	
2.1. Premessa	pag. 17
2.2. Descrizione sintetica dei siti e delle attività svolte	pag. 17
2.3. Misure di prevenzione e protezione generali	pag. 17
PARTE III: VLUTAZIONE DEI RISCHI ED ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE	
3.1. Introduzione	pag. 19
3.2. Sviluppo temporale delle attività	pag. 19
3.3. Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi	pag. 19
3.4. Criteri adottati per la valutazione del rischio interferente	pag. 21
3.5. Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza	pag. 25
PARTE IV. MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE	pag. 27
PARTE V. RIUNIONE DI COORDINAMENTO	pag. 29
PARTE VI. CONCLUSIONI	pag. 30

Premessa

Visti tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, l'art. 26 del D.lgs. 81/08, aggiornato e coordinato con il D.lgs. 106/09, al comma 3, stabilisce che il Datore di lavoro Committente, tra l'altro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture, nel promuovere la cooperazione ed il coordinamento in materia di sicurezza, elabora il "Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze" (D.U.V.R.I.) per indicare le misure da adottare per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo tali rischi.

Tali rischi non sono quelli derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma quelli derivanti dalle interferenze introdotte dall'appaltatore e i costi della sicurezza di cui all'art. 86, comma 3/bis del D.lgs. 163/2006, si riferiscono esclusivamente alle misure preventive e protettive per eliminare e/o ridurre i rischi da interferenza e sono tali per l'azienda che li subisce ma non per quella che li introduce perchè già stimati dall'azienda stessa nel proprio documento di valutazione dei rischi.

L'impresa appaltatrice dovrà produrre un proprio Piano Operativo di Sicurezza nel quale dovranno essere riportate le valutazioni dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione connesse alle specifiche attività svolte che dovrà essere coordinato con il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza.

Si intendono per interferenti le seguenti tipologie di rischi:

- Tipo A: esistenti nel luogo di lavoro ove è previsto che debba operare l'appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'appaltatore;
- Tipo B: derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi;
- Tipo C: immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell'appaltatore;
- Tipo D: derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici

dell'attività appaltata).

In particolare il presente documento, contiene le misure di prevenzione e protezione adottate al fine di eliminare o ridurre i rischi derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dalla impresa Aggiudicataria e quelle svolte dai lavoratori dell'Ente presso cui l'impresa aggiudicataria dovrà fornire i servizi oggetto di gara, e svolti eventualmente dagli altri soggetti presenti o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro. Esso, in fase di gara, va considerato alla stessa stregua delle specifiche tecniche (art. 68 del Codice contratti pubblici), in quanto deve consentire pari accesso agli offerenti, non deve comportare la creazione di ostacoli ingiustificati alla concorrenza e deve, quindi, essere messo a disposizione dei partecipanti alla gara.

Tale documento dovrà essere condiviso ed aggiornato prima della stipula del contratto in sede di riunione congiunta tra l'impresa Aggiudicataria e rappresentanti della Stazione Appaltante. Per i luoghi di lavoro interessati verranno individuate eventuali misure aggiuntive di prevenzione e protezione contro i rischi da interferenza. Queste, unitamente alla precisazione dei rischi specifici introdotti dall'appaltatore aggiudicatario dell'appalto e delle loro misure di prevenzione, verranno indicate, se del caso, in un ulteriore documento che sarà allegato al contratto.

Questo documento è stato realizzato in forma modulare al fine di semplificarne la lettura e fruizione operativa da parte dei soggetti coinvolti nel contratto.

Le sezioni di cui si compone sono:

Parte I - Sezione Descrittiva: si tratta di una sezione introduttiva nella quale sono riportate la terminologia e le definizioni utilizzate, le informazioni finalizzate a caratterizzare l'oggetto dell'appalto e le ditte coinvolte (appaltatore ed eventuali subappaltatori), gli obblighi del committente e dell'appaltatore.

Parte II - Sezione Identificativa dei rischi specifici dell'ambiente e misure di prevenzione e protezione adottate (comma 1 lett. (b) ex art. 26): si tratta di una sezione descrittiva delle aree interessate dai lavori in appalto, con particolare riferimento ai rischi potenzialmente presenti e alle relative misure di prevenzione e protezione adottate per

l'eliminazione e/o riduzione degli stessi. Tale sezione individua i rischi di tipo A e le relative misure di prevenzione.

Parte III - Valutazione ed eliminazione/riduzione dei rischi interferenti nelle lavorazioni: contiene l'individuazione dei possibili rischi interferenti tra le diverse lavorazioni anche tra più ditte e delle relative misure finalizzate alla eliminazione degli stessi; Tale sezione individua i rischi di tipo B-C-D e le relative misure per eliminare le interferenze o ridurre al massimo i rischi.

Le variazioni tecniche ed organizzative in corso d'opera non prevedibili in questa fase che possano introdurre variazioni nelle attività previste nel contratto d'appalto con conseguenti modifiche nella valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà con la compilazione di apposito verbale da allegare al D.U.V.R.I. stesso in caso di modifiche sostanziali.



Handwritten signature or mark in blue ink.

PARTE I

SEZIONE DESCRITTIVA

1.1. Definizioni

Di seguito si forniscono alcune definizioni dei soggetti presenti in questo documento ed ai tipi di contratto che possono essere stipulati.

- **Appaltante o committente:** colui che richiede un lavoro o una prestazione di un servizio.
- **Appaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione di un servizio con mezzi propri.
- **Subappaltatore:** è il soggetto che si obbliga nei confronti dell'appaltatore a fornire un'opera e/o una prestazione di un servizio con mezzi propri.
- **D.U.V.R.I.:** Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze.
- **Supervisore dell'appalto committente:** è la persona fisicamente designata dal Datore di lavoro committente della gestione operativa dell'appalto.
- **Referente dell'impresa appaltatrice:** Responsabile dell'impresa appaltatrice per la conduzione dei lavori con lo specifico incarico di collaborare con il Supervisore dell'appalto committente per promuovere e coordinare la sicurezza e l'igiene del lavoro.
- **Lavoratore:** persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione (art. 2 comma 1 lett. (a) D.Lgs. 81/08).
- **Contratto d'appalto:** l'appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro (art. 1655 c.c.).

- **Appalto scorporato:** è il caso in cui l'opera viene eseguita all'interno del luogo di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti da quest'ultimo. Questo contatto si realizza quando l'opera richiede una massiccia specializzazione, divisione, parcellizzazione dei lavori appaltati in quanto volendo eseguire, in campo industriale (esempio manutenzione con elettricisti, meccanici, idraulici, ecc.), opere di diversa natura secondo le regole dell'arte, occorre richiedere l'intervento di personale in possesso di determinati requisiti tecnici. Si generano perciò interferenze che sono fonte di rischi aggiuntivi rispetto a quelli già insiti nei singoli lavori e la cui responsabilità può gravare sul committente.
- **Appalto promiscuo:** gli appalti promiscui sono quelli che vedono impegnate una o più imprese appaltatrici in uno stesso ambiente di lavoro, o in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente. Si tratta generalmente di lavori su impianti e che devono essere eseguiti senza interrompere il loro normale funzionamento e sui quali potrebbero operare contemporaneamente i lavoratori del committente.
- **Subappalto:** il subappalto è un contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l'autorizzazione. L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera se non autorizzato dal committente (art. 1656 c.c.).
- **Contratto d'opera:** il contratto d'opera si configura quando una persona si obbliga verso "un'altra persona fisica o giuridica" a fornire un'opera o un servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.).

1.2. Dati identificativi

1.2.1 Anagrafica e dati generali del Committente e del Datore di lavoro del plesso presso il quale dovrà essere svolto l'appalto:

Committente dell'appalto	Giunta Regionale della Campania Direzione Generale Risorse Strumentali U.O.D. 03
Datore di Lavoro delle unità produttive presso le quali dovrà essere svolta l'attività prevista dell'appalto	Dirigente protempore dell'Ufficio del Datore di Lavoro della Giunta Regionale della Campania
Durata dell'appalto.	Tre anni dalla firma del contratto o dalla data di inizio delle prestazioni
Responsabile Esecuzione del Contratto (R.E.C.)	Dott. Antimo Maiello
Soggetto Responsabile di Vigilare sulle misure di sicurezza adottate dall'Aggiudicataria	Dott. Antimo Maiello

1.2.2. Anagrafica e dati generali dell'Appaltatore:

Denominazione Azienda	A.T.I. CO.GE.SER. ITALIA / I.S.A.G.
Indirizzo sede legale	Via G. Porzio, is. E/4 – int. 513 - Napoli

Tel/fax
Datore di Lavoro
Data inizio servizio	01/01/2018
Referente/i dell'impresa appaltatrice
Recapiti telefonici referente/i



11/11

1.3. Oggetto dell'appalto

Il servizio di pulizia previsto dovrà essere svolto nella sede in uso alla Giunta Regionale della Campania, ubicata in via De Gasperi, 28 Napoli, individuata con il lotto 4.

Il contratto sarà gestito dalla Direzione Generale per le Risorse Strumentali mediante l'U.O.D. 03 (di seguito denominato S.A.) la quale provvederà alla nomina del responsabile dell'esecuzione del contratto (di seguito denominato R.E.C.)

Gli specifici interventi previsti dall'appalto consistono in:

1. spazzolatura con asportazione della polvere e dei residui dai pavimenti (ambienti, corridoi, atri, androni, scale, ascensori-montacarichi) utilizzando, ove possibile, idonei mezzi meccanici che assicurino rapidità, silenziosità, facile trasportabilità, facile uso, sicurezza ed igienicità;
2. lavaggio di tutti i pavimenti (ambienti, corridoi, atri, androni, scale, ascensori-montacarichi) utilizzando idonei mezzi meccanici rispondenti ai requisiti di cui al comma precedente; se le superfici non consentono l'utilizzazione dei mezzi meccanici, previa autorizzazione formale della S.A., saranno consentiti metodi manuali, quali il sistema MOP o quello con spazzolone, serbatoio mollettone, cambiando l'acqua, la soluzione detergente, le frange o i mollettoni ogni tre o quattro ambienti a seconda delle dimensioni o della diversa destinazione d'uso degli stessi; al termine delle operazioni di lavaggio dovranno essere utilizzate soluzioni disinfettanti ogni qual volta se ne ravvisi la necessità o ne venga fatta esplicita richiesta;
3. pulizia dei pavimenti in moquettes con apposita apparecchiatura aspiratutto;
4. lavatura e disinfezione, con ipoclorito in soluzione all'1 per cento oppure con disinfettanti di analoga azione, dei pavimenti, dei battiscopa, delle porte, dei divisori a vetri;
5. sanificazione di water, lavabi, bidet, vasche e docce con polveri o creme

- leggermente abrasive, con risciacquo e disinfestazione;
6. asportazione della polvere ed eventuale incrostazione dagli arredi (scrivanie, sedie, tavoli, scaffali, ecc.);
 7. spazzatura, con segatura umida, dei pavimenti;
 8. spolveratura delle scaffalature;
 9. spolveratura delle cancellate esterne, cancelli e reti metalliche in genere, delle ringhiere e dei balaustri delle scale;
 10. spolveratura di tutti gli apparecchi di illuminazione, sia fissi che mobili, e di tutte le targhe indicative;
 11. spolveratura di porte e finestre;
 12. pulizia dei radiatori, lavaggio dei vetri interni, spolveratura delle persiane e lavaggio delle lastre di marmo;
 13. lavaggio a secco con apposite apparecchiature di tutte le aree pavimentate in moquettes;
 14. deceratura, ceratura e lucidatura di tutti i pavimenti in linoleum, marmo, gomma o altro materiale;
 15. lucidatura di tutte le maniglie delle porte e delle targhe;
 16. lavaggio della zoccolatura;
 17. spolveratura delle pareti e soffitte;
 18. lavaggio delle superfici piastrellate;
 19. pulizia, con taglio delle erbe e potatura degli arbusti, delle aiuole adiacenti lo stabile, con rimozione e trasporto in discarica autorizzata dello sfalcio;
 20. raccolta differenziata: svuotamento, con cadenza almeno settimanale, degli appositi contenitori, messi a disposizione negli ambienti di lavoro dalla aggiudicataria, dei rifiuti speciali (nastri, cartucce laser, toner , ecc.) e relativo trasporto a discarica autorizzata;
 21. raccolta differenziata: svuotamento, con cadenza almeno settimanale, degli appositi contenitori, messi a disposizione negli ambienti di lavoro dalla aggiudicataria, dei materiali di riciclaggio (carta, cartone, plastica, e metallo) e conferimento negli appositi contenitori messi a disposizione a tal fine dal

Comune;

22. interventi di disinfestazione, derattizzazione, disinfezione e igienizzazione di tutti i locali, con successiva opera di bonifica;

23. interventi occasionali;

Le caratteristiche tecniche e funzionali richieste per i suddetti interventi sono riportate nel "Capitolato Speciale di Appalto" e sono da intendersi come requisiti minimi.

1.4. Obblighi del Committente

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08, nel caso di affidamento di servizi/lavori all'interno delle sedi dell'Ente, ovvero dell'unità produttiva ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, introduce obblighi precisi a carico sia dei datori di lavoro delle ditte incaricate della esecuzione del servizio/lavori, che dei datori di lavoro dell'azienda appaltante (committente).

In particolare gli obblighi del Datore di Lavoro committente e/o del soggetto che affida l'incarico ai sensi del all'art. 26, comma 3-ter, sono di seguito specificati:

- Verificare i requisiti tecnico-professionali dell'appaltatore.
- Fornire informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree interessate del servizio alla ditta appaltatrice.
- Promuovere la cooperazione fra datori di lavoro delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto.
- Promuove il coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione finalizzati alla eliminazione dei rischi dovuti alle interferenze, anche attraverso l'elaborazione del presente "Documento unico di valutazione dei rischi.

1.5. Obblighi generali per l'Appaltatore

Prima di iniziare il servizio e/o i lavori, l'Appaltatore si impegna a visionare quanto riportato nel presente documento, a condividerlo e a collaborare al miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro sia per i propri dipendenti, di cui è pienamente e consapevolmente responsabile, sia verso i lavoratori altrui, alla cui sicurezza e salute egli concorre attraverso le attività di coordinamento e collaborazione.

L'Appaltatore si impegna:



1. ad operare rispettando, e facendo rispettare, tutte le vigenti norme in materia di sicurezza, ambiente ed igiene del lavoro, nonché ad applicare nel corso del lavoro e/o servizio, le norme unificate nazionali ed internazionali (UNI, CEI, CEN, ISO) e tutte le altre eventuali norme di buona tecnica applicabili;
2. ad adempiere a tutti gli obblighi che gli derivano dal Decreto Legislativo 81/08, per quanto attiene ai rischi specifici dell'attività, con particolare, ma non esclusivo, riferimento alle attrezzature di lavoro, ai dispositivi di protezione individuali, ove necessari, ed inclusi gli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavoratori;
3. ad adempiere agli obblighi di formazione ed informazione verso i propri lavoratori (nonché quelli di eventuali ditte subappaltatrici, ove il subappalto fosse ammesso), per quanto attiene ai rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro dell'Azienda committente;
4. a fornire, qualora operino contemporaneamente più imprese, tutte le indicazioni necessarie affinché l'Ente possa adeguatamente promuovere il coordinamento tra le imprese stesse, in particolare per i rischi derivanti da possibili interferenze tra i lavori;
5. a far rispettare al proprio personale e a terzi per esso operanti oltre le Norme di legge anche quelle di comportamento in vigore presso l'Unità produttiva.;
6. ad attenersi alle indicazioni informative del *Responsabile Esecutore del Contratto* per un appropriato comportamento del personale di fronte al verificarsi di una situazione di emergenza di qualsiasi natura (incendio, scoppio, crollo, fuga o spandimento di prodotto pericoloso, ecc.);
7. a dotare il proprio personale dei dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari per l'esecuzione del servizio, nonché di quelli che possono essere prescritti dall'Ente in relazione a condizioni di rischio specifiche presenti nell'area o reparto dell'Unità produttiva o derivanti dalla interferenza delle lavorazioni;
8. a far osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il servizio, e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita;
9. ad operare senza alterare le caratteristiche di sicurezza degli impianti e delle attrezzature presenti nei luoghi di lavoro dell'Ente;

10. ad operare con attrezzature e macchinari conformi alle norme vigenti di legge, corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.), a custodirli in maniera adeguata e contrassegnati da un proprio marchio in modo tale da renderli facilmente riconoscibili;
11. a mantenere in ordine e ad assicurare la pulizia nelle zone delle sedi in cui opera e che sono interessate dal lavoro dei propri addetti o dei propri macchinari durante e dopo lo svolgimento del servizio oggetto del contratto;
12. ad evitare l'ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali e attrezzature;
13. ad utilizzare automezzi che, qualora dovessero essere autorizzati a circolare nell'interno delle pertinenze dell'Ente, saranno guidati nel pieno rispetto delle norme del codice della strada, oltre che di quelle speciali evidenziate dalla cartellonistica;
14. a fare immediata segnalazione al e tenersi a disposizione per eventuali richieste di ogni evento in cui si sia verificato un infortunio di qualsiasi natura o incidente, tenendolo al corrente degli sviluppi;
15. a segnalare al *Responsabile Esecutore del Contratto* tempestivamente eventuali anomalie o situazioni di rischio che dovessero determinarsi nel corso dell'esecuzione del servizio, fermo restando l'obbligo di adoperarsi, per quanto consentito dai mezzi disponibili e dalle proprie competenze, per la prevenzione dei rischi e la riduzione al minimo dei danni;
16. ad assumersi la piena e completa responsabilità civile e/o penale e/o amministrativa sia per i danni alle persone che alle cose in caso di sinistro, disastro, incendio o incidente di qualsiasi genere causato dall'Appaltatore;
17. a completare il servizio richiesto in condizioni di sicurezza, sgombra da materiali o rifiuti prodotti durante l'esecuzione dello stesso o generati da tutte le attività svolte;
18. a richiedere autorizzazione scritta al subappalto qualora non previsto nel contratto. In ogni caso l'Appaltatore sarà responsabile del coordinamento operativo delle aziende subappaltatrici, fermo restando l'onere del coordinamento ai fini della eliminazione dei rischi interferenti a carico del Datore di Lavoro Committente (*valgono per i subappaltatori tutti gli obblighi e le prescrizioni previste a carico*

dell'Appaltatore);

19. a richiedere tempestivamente specifica autorizzazione preventiva al **Responsabile Esecutore del Contratto** per l'esecuzione di eventuali attività non previste in fase di contratto e che comportano rischi particolari, quali ad esempio:

- lavori in depositi di sostanze pericolose;
- lavorazioni che comportano l'uso di fiamme libere;
- uso ed installazione di veicoli, macchinari ed apparecchiature particolari;
- impiego in via eccezionale di attrezzature ed opere provvisorie di proprietà del Committente e di Terzi;
- lavori comportanti interruzioni, anche temporanee, della viabilità;
- stoccaggio Rifiuti;
- lavori su o in prossimità di linee od apparecchiatura elettriche (cabine, trasformatori e simili);
- lavori in luoghi confinati (quali recipienti, serbatoi, canalizzazioni, fosse, ecc.) o ad accesso limitato;
- lavori in aree classificate a rischio per la presenza di atmosfere esplosive;
- lavori in quota;
- a consegnare al **Responsabile Esecutore del Contratto** il proprio P.O.S. conforme all'Allegato XV D.lgs. 81/08 il quale dovrà prevedere le misure necessarie per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori impegnati nei lavori e quelle per la protezione dell'ambiente esterno.

1.6. Diritto di interruzione del servizio

In caso di rilevata inadempienza di quanto precisato nei punti precedenti, o di infrazioni alle norme, per quanto riguarda la disciplina sul lavoro, la prevenzione degli infortuni, la salvaguardia ed il rispetto dell'ambiente, ferma restando la completa responsabilità civile e penale ai sensi di legge, l'Appaltatore riconosce alla Stazione Appaltante il diritto, in via alternativa e a suo insindacabile giudizio:

- di non consentire l'ulteriore prosecuzione del servizio;
- di vietare l'accesso alle sedi dei luoghi di lavoro oggetto dell'appalto a tutti i

dipendenti dell'Appaltatore che non siano regolarmente assicurati a termini di legge o che non attengono alle disposizioni della stessa S.A.;

- di procedere alla risoluzione del contratto, con preavviso di almeno tre giorni da comunicarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, contenente, sia pure sommariamente, i motivi della risoluzione.

PARTE II:

SEZIONE IDENTIFICATIVA DEI RISCHI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

2.1 Premessa

In base a quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lett. (b) del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro Committente è tenuto ad informare l'impresa appaltatrice, o il lavoratore autonomo, sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono destinati ad operare.

La presente Sezione contiene informazioni in merito alle situazioni che possono costituire un rischio per i lavoratori esterni, nonché l'individuazione delle relative misure di prevenzione e protezione adottate dal Committente.

2.2. Descrizione sintetica del sito oggetto dell'appalto e rischi valutati.

Le aree che direttamente o indirettamente l'appaltatore potrebbe frequentare durante l'attività lavorativa, sono quelle riportate al punto 1.3.

Nel sito in oggetto si svolgono prevalentemente attività di ufficio.

Per questo sito i rischi valutati ai sensi del D.lgs. 81/08 e le relative misure di prevenzione e protezione adottate, sono riportati nel rispettivo Documento di Valutazione dei Rischi redatto dall'Ufficio del Datore di Lavoro della Giunta Regionale presso il quale è possibile prenderne visione e/o richiederne copia.

2.3. Misure di prevenzione e protezione generali

1. Prima di accedere alle aree interessate dall'intervento occorre concordare con il referente

locale le modalità di effettuazione delle attività e formalizzare le misure di



prevenzione e

protezione concordate.

2. Esporre la tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del

lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro per tutto il tempo di permanenza nella sede

dell'Ente.

3. Localizzare i percorsi di emergenza e le vie di uscita.

4. Indossare i dispositivi di Protezione Individuale ove siano prescritti.

5. Non ingombrare le vie di fuga con materiali e attrezzature varie.

6. Non occultare i presidi e la segnaletica di sicurezza presenti nei singoli siti con materiali

e/o attrezzature utilizzate per il servizio.

7. Non operare su macchine, impianti, apparecchiature e attrezzature presenti nei siti se non

autorizzati.

8. Evitare l'uso di cuffie o auricolari per l'ascolto della musica durante l'attività perché

potrebbero impedire la corretta percezione dei segnali acustici di allarme in caso di

emergenza (allarme incendio, allarme evacuazione, cicalini dei mezzi e delle macchine,

ecc.).

PARTE III:

VALUTAZIONE DEI RISCHI ED ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE

3.1. Introduzione

In questa sezione, così come previsto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs 81/08, vengono individuati i possibili rischi interferenti, derivanti da sovrapposizioni di più attività,

immessi nel luogo di lavoro dalle lavorazioni dell'appaltatore.

Per i rischi specifici dell'ambiente di lavoro e per le relative misure di prevenzione e protezione, si rimanda alla sezione II, punto 2.2.

Nella presente Sezione non sono contemplati i rischi propri delle attività dell'Appaltatore il quale farà, altresì, osservare al proprio personale il divieto di accedere ad impianti, reparti e luoghi diversi da quelli in cui deve essere eseguito il servizio e farà rispettare, ove venga prescritto, un determinato itinerario di entrata e uscita.

3.2. Sviluppo temporale delle attività

Il contratto per il servizio in oggetto ha durata pari a tre anni, dal 01/01/2018 al 31/12/2020

3.3. Individuazione delle interferenze ed eliminazione o riduzione dei rischi

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei possibili rischi interferenti correlati allo svolgimento delle attività previste dal contratto d'appalto, nelle diverse aree interessate dal servizio, fatto salvo che l'Appaltatore dovrà visionare quanto già riportato nella Sezione II del presente documento (*"Parte II - Sezione identificativa dei rischi specifici dell'ambiente e misure di prevenzione e protezione adottate"*), al fine di avere una più ampia visione delle caratteristiche dei luoghi, delle attività ivi svolte e dei rischi esistenti. Per ciascuna attività sono altresì individuati le misure da porre in atto per eliminare e/o ridurre i cosiddetti "rischi interferenti" e gli eventuali dispositivi di protezione individuali che devono essere utilizzati da chiunque abbia accesso all'area oggetto dell'intervento (ad eccezione di quelli propri dell'attività dell'appaltatore).

Tabella Individuazione delle interferenze e misure di prevenzione da adottare

Attività dell'appaltatore	Soggetto Interferente	Luogo di intervento	Rischi Interferenti	R = D x P	Misure da adottare
Pulizia generica (spazzolatura, lavaggio di pavimenti ecc.) se eseguita occasionalmente in presenza di personale della S.A. o di terzi che a vario titolo frequentano il sito	Appaltatore e/o eventuali altri soggetti di ditte in subappalto	Siti nei quali è previsto il servizio appaltato.	Scivolamento, cadute, inciampi, inalazione di polveri ecc,	R > 8	Informare il referente locale del sito interessato affinché possa a sua volta informare i dipendenti e/o a terzi circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni (anche per accertare l'eventuale presenza di lavoratori o persone con problemi di mobilità o altro).

<p>oggetto del servizio, specialmente quando questa viene effettuata in presenza degli ospiti dell'Istituto per non vedenti Paolo Colosimo.</p>					<p>Le pulizie generiche devono essere effettuate dopo aver invitato e segnalato al personale e/o ai terzi presenti di lasciare momentaneamente gli ambienti interessati.</p> <p>Delimitare ed installare segnaletica di pericolo con divieto di accesso all'area interessata dall'intervento</p>
<p>Esecuzione di interventi di sanificazione ambientale effettuati durante l'orario di lavoro che comportano l'utilizzo di sostanze detergenti e prodotti chimici sia pure non nocivi.</p>	<p>Appaltatore e/o eventuali altri soggetti di ditte in subappalto.</p>	<p>Siti nei quali è previsto il servizio appaltato.</p>	<p>Inalazione e/o contatti con sostanze detergenti irritanti.</p>	<p>R > 8</p>	<p>L'impiego di prodotti chimici per la pulizia in generale e la sanificazione ambientale deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla relativa scheda tecnica del prodotto utilizzato (che deve essere sempre presente in sito insieme alla documentazione di sicurezza che dovrà essere preventivamente esibita al Responsabile dell'Esecuzione del Contratto e al soggetto incaricato dal Committente di vigilare sull'attuazione del misure di sicurezza previste).</p> <p>Delimitare ed installare segnaletica di pericolo con divieto di accesso all'area interessata dall'intervento.</p> <p>L'Appaltatore dovrà smaltire i contenitori vuoti dei suddetti prodotti secondo le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia.</p>

Le eventuali variazioni tecniche ed organizzative, non prevedibili in questa fase, che possano introdurre modifiche nelle attività previste nel contratto d'appalto con conseguenti modifiche della valutazione dei rischi interferenti, verranno valutate tramite riunioni di coordinamento e/o sopralluoghi al seguito dei quali si procederà alla compilazione di apposito verbale e all'aggiornamento del D.U.V.R.I. in caso di modifiche sostanziali.

3.4. Criteri adottati per la valutazione del rischio interferente

Il processo di valutazione è stato condotto essenzialmente sulla base della raccolta ed esame delle informazioni e documentazioni riguardanti l'attività ed il luogo di lavoro,

n //

quali ad esempio:

- ciclo di lavoro
- dati statistici sugli infortuni e malattie professionali
- istruzioni per l'uso e manutenzione delle macchine
- procedure di sicurezza
- dati relativi al personale (idoneità, informazione/formazione ed altre notizie);
- documenti autorizzativi di Enti pubblici etc.;

nonché sulla constatazione delle macchine presenti, delle attrezzature e dell'ambiente di lavoro, ad esempio:

- presenza o meno di macchine ed impianti;
- individuazione delle vie di accesso, di esodo in caso di emergenza, delle condizioni dei luoghi di transito, presenza e/o produzione di fumi vapori, polveri, odori etc., microclima, illuminazione, rumore, analisi dei prodotti utilizzati nel corso dei lavori e delle loro modalità di utilizzo, nonché valutazioni qualitative e/o quantitative degli agenti chimici, fisici e biologici presenti se non sufficientemente noti;
- identificazione delle diverse attività svolte nei luoghi di lavoro ed osservazione della loro esecuzione tenendo conto sia delle attività produttive che degli interventi da realizzare oggetto dell'appalto;
- esame degli aspetti organizzativi e delle procedure mirate a presiedere le condizioni di lavoro sul piano della prevenzione e della protezione dei lavoratori;
- raffronto delle situazioni rilevate con le norme di legge e di buona tecnica, con i principi gerarchici di prevenzione (evitare i rischi, sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o lo è meno, combattere i rischi alla fonte, applicare provvedimenti collettivi piuttosto che individuali, adeguare al progresso tecnico, migliorare il livello di protezione etc.);
- identificazione dei pericoli presenti e dei conseguenti rischi nonché delle misure ulteriori di protezione da adottare per eliminare o ridurre/minimizzare i rischi.

La valutazione ha riguardato:

1. le attività di lavoro presenti nei luoghi oggetto dell'appalto, tenendo conto sia delle condizioni di usuali che di quelli occasionali;

l.

l

7

15

2. tutti i posti di lavoro, luoghi, fabbricati, impianti, macchine ed attrezzature fisse o mobili, sia principali esistenti;
3. il Personale dipendente della committenza tenendo conto inoltre anche della presenza sui luoghi di lavoro di terzi quali lavoratori di imprese esterne, visitatori, etc;
4. tutti i rischi che risultano ragionevolmente prevedibili (impiego delle attrezzature, organizzazione e modalità di lavoro ambienti di lavoro etc.) con esclusione quindi di solo di quelli derivanti dalla vita di tutti i giorni in generale e che non sono oggetto di particolari preoccupazioni (rischi generici).

La quantificazione dei rischi è derivata dalla stima dell'entità della esposizione e dalla gravità degli effetti; il rischio è stato ricavato come prodotto della **Probabilità P** di accadimento per la gravità del **Danno D**:

$$R = P \times D$$

Nel dettaglio la valutazione del rischio è stata eseguita secondo le seguenti fasi operative:

1. individuazione **del pericolo** (proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare un danno);
2. definizione della **probabilità** di accadimento, riferendosi ad una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata e la probabilità che si verifichi l'evento indesiderato, tenendo conto della frequenza e della durata delle operazioni/lavorazioni, che potrebbero comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori secondo la seguente scala:
 - **improbabile P=1**: l'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti; non sono noti episodi già verificatisi.
 - **poco probabile P=2**: l'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi; sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
 - **probabile P=3**: l'anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno anche se in modo non automatico e/o diretto; è noto qualche episodio in cui all'anomalia ha fatto seguito il verificarsi di un danno.



- **altamente probabile P=4**: esiste una correlazione diretta tra l'anomalia da eliminare ed il verificarsi del danno ipotizzato; si sono già verificati danni conseguenti all'anomalia evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero situazioni operative simili.
3. quantificazione dell'entità del **danno** secondo la seguente scala:
- **lieve D=1**: infortunio o episodio con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile; esposizione cronica con effetti reversibili.
 - **medio D=2**: infortunio o episodio con inabilità temporanea anche lunga ma reversibile; esposizione cronica con effetti reversibili.
 - **grave D=3**: infortunio o episodio acuto con effetti di invalidità permanente parziale; inabilità cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti.
 - **gravissimo D=4**: infortunio o episodio acuto con effetti letali o di invalidità totale.

Dalla combinazione dei due fattori, probabilità e danno, mediante una matrice 4 x 4, (*matrice del rischio*) è stato, infine, valutato il relativo rischio classificandolo in **MOLTO BASSO, BASSO, MEDIO, ALTO** a cui sono state fatte corrispondere le seguenti azioni da intraprendere:

R > 8 : AZIONE DA EFETTUARE AD HORAS

4 < R < 8: AZIONE DA PROGRAMMARE CON URGENZA

2 < R < 3: AZIONE DA PROGRAMMARE NEL BREVE/MEDIO PERIODO

R = 1: AZIONE DA VALUTARE IN FASE DI PROGRAMMAZIONE

3.5 Costi della sicurezza relativi ai rischi da interferenza

Per i costi della sicurezza afferenti all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa appaltatrice, resta immutato l'obbligo per la stessa di elaborare il proprio documento di valutazione e di provvedere all'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti costi sono a carico dell'impresa la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell'anomalia delle offerte, che gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili da prezzi vigenti o dal mercato.

I costi della sicurezza necessari ad eliminare le **interferenze** vanno tenuti distinti dall'importo a base d'asta e non sono soggetti a ribasso. In fase di verifica dell'anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna verifica essendo stati quantificati e valutati a monte

dalla stazione appaltante.

La stima dovrà essere congrua, analitica per singole voci, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per la fornitura o il servizio interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

Nel nostro caso i costi per eliminare/ridurre i rischi interferenti, valutati in questa fase, sono relativi alla sola delimitazione e alla installazione di segnaletica di sicurezza dell'area interessata qualora il servizio venga eseguito durante l'orario di lavoro e in presenza di terzi che a vario titolo possono comunque essere presenti nei luoghi di svolgimento del servizio appaltato. Questi sono così quantificati:

1. colonnine bicolori in PVC e catenelle bicolori comprensive delle relative basi in moplen:

N. 1 x 4 (colonnine) x 25,00 Euro/Colonnina	= Euro	100,00
Mt 5 x 10 (catenella bicolore) x 5,00 Euro/metro	= Euro	250,00

2. installazione di segnaletica di sicurezza conforme al D.lgs. 81/08 completa di sostegno e base in moplen per segnalare: pericoli di scivolamento, divieto di accesso e/o di transito, interdizione di aree di lavoro, ecc.:

N. 5 x Euro/cadauno 30,00	= Euro	150,00
---------------------------	--------	--------

Per un costo complessivo di Euro **500,00**

Gli eventuali ed ulteriori costi connessi al **“D.U.V.R.I. dinamico”**, anche questi a carico della Committenza, saranno successivamente oggetto di contrattazione tra la Committenza e l'Appaltatore.

Parte IV. MISURE GENERALI DI COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

Si informa che presso le strutture regionali in questione sono in vigore i seguenti divieti e obblighi per il personale delle ditte appaltatrici/fornitrici o per chi da esse incaricate:

- divieto di intervenire sulle attività o sulle lavorazioni in essere;

11

- divieto di utilizzo di macchinari, attrezzature e/o opere provvisorie di proprietà delle strutture in questione; eventuali utilizzi sono da considerare a carattere eccezionale e dovranno di volta in volta essere autorizzati dal Responsabile della struttura;
- divieto di accedere ai locali ad accesso limitato e a zone diverse da quelle interessate ai lavori se non specificatamente autorizzati dal Responsabile della struttura;
- divieto di ingombrare passaggi, uscite di sicurezza con materiali, macchinari ed attrezzature di qualsiasi natura;
- divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive se non preventivamente concordato con il Responsabile della struttura;
- divieto di usare fiamme libere, fumare, in particolare nei luoghi con pericolo d'incendio e in tutti gli altri luoghi ove vige il divieto;
- divieto di rimuovere o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o protezione, se non strettamente necessario per lo svolgimento dei lavori, nel qual caso possono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell'aggiudicataria e a tutela del personale presente in struttura e di quello dell'aggiudicataria;
- obbligo di attenersi a tutte le procedure contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti nella struttura;
- obbligo di informare il Responsabile della struttura nel caso si riscontrino nuovi rischi tali da mettere in pericolo la salute e la sicurezza dei frequentatori i luoghi di lavoro;
- obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformità alle stesse e alle indicazioni di utilizzo del costruttore;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei sistemi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo o di emergenza (adoperarsi direttamente, ma solo in caso di urgenza o nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
- obbligo di prendere visione e di attenersi alla segnaletica esposta e riportanti le posizioni dei presidi antincendio, le vie di esodo, le eventuali istruzioni di comportamento in caso di emergenza; comunque, in caso di emergenza, il

personale dell'aggiudicataria o chi da essa incaricato deve seguire le indicazioni anche verbali del personale a ciò proposto della struttura.

Parte V. RIUNIONE DI COORDINAMENTO

Il Committente, quale gestore dell'appalto, deve convocare, prima dell'affidamento dello stesso, una riunione generale di coordinamento alla quale parteciperanno, oltre allo stesso, il rappresentante dell'impresa appaltatrice con il proprio R.S.P.P. il Responsabile dell'Esecuzione del Contratto, il soggetto responsabile cui spetta il compito di vigilare in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro individuato dallo stesso committente per i rischi interferenti.

Di detta riunione dovrà essere redatto relativo verbale.

Parte VI. CONCLUSIONI

La ditta aggiudicataria può proporre aggiornamenti, modifiche, implementazioni e/o integrazioni al presente D.U.V.R.I. e, successivamente all'aggiudicazione, si impegna a promuovere e/o a partecipare a specifici momenti di confronto al fine del necessario coordinamento fra le parti.

Il presente documento è stato redatto ai sensi del D.lgs.81/08 in data **15 aprile 2016** a cura del Committente.

- Datore di Lavoro Committente:

Dott. Paolo Gargiulo

- Valutatore:

Ing. Francesco Niutta, già R.S.P.P. della Giunta Regionale.....

- Per presa visione Ufficio del Datore di Lavoro.....

.....



